

Settembre 2021

## **L'IMPOSIZIONE GLOBALE SECONDO IL DISPENDIO A PARTIRE DALL'ANNO FISCALE 2021: LA NUOVA LEGGE ENTRATA IN VIGORE DOPO LA FINE DEL PERIODO TRANSITORIO DI 5 ANNI**

Il 01.01.2016 è entrata in vigore a livello federale e cantonale la nuova legge sull'imposizione secondo il dispendio (imposizione globale), applicabile ai nuovi soggetti imposti sulla base di tale regime speciale. Per i contribuenti globalisti esistenti al 31.12.2015 è stato fissato un periodo transitorio di 5 anni fino all'anno fiscale 2020 compreso.

A partire dall'anno fiscale 2021, la nuova legge sull'imposizione secondo il dispendio si applica ora a tutti i contribuenti in Svizzera che hanno scelto tale regime fiscale.

A tale proposito si rimanda all'articolo 13 della legge tributaria cantonale ([cfr. qui](#)) e all'articolo 14 della legge federale sull'imposta federale diretta ([cfr. qui](#)) nonché alla circolare n. 44 del 24 luglio 2018 ([cfr. qui](#)).

Ulteriori dettagli sull'imposizione globale secondo il dispendio sono disponibili sulla nostra homepage [www.steimle-consulting.ch](http://www.steimle-consulting.ch) sezione "News&Facts" o [direttamente qui](#).

Nuova accresciuta imposizione a partire dall' 01.01.2021 per coloro che erano già residenti prima del 01.01.2016:

- A livello **cantonale**, oltre all'imposta sul reddito viene riscossa anche un'imposta equivalente all'imposta sulla sostanza;
- A livello federale, la base minima imponibile di reddito è di CHF 400'000. - (a livello cantonale questa base imponibile minima per l'imposta sul reddito è stata introdotta a partire dal 01.01.2016);
- La base imponibile minima per l'imposta sul reddito a livello cantonale e federale è di CHF 400'000.- o 7 volte il valore locativo dell'immobile di proprietà o dell'affitto annuale pagato
- La base imponibile minima per il calcolo dell'imposta sulla sostanza è pari a cinque volte la base imponibile del reddito, vale a dire un minimo di CHF 2'000'000. -;
- Se il patrimonio effettivo qualificato come "svizzero" è superiore al minimo di CHF 2 mio e/o vi fossero pure redditi da patrimonio "svizzero" o redditi di fonte estera per i quali si fanno valere gli sgravi convenzionali, occorre riferirsi alle conseguenze fiscali del "calcolo di controllo" annuale – cfr. nostre pubblicazioni sull' imposizione globale (sul dispendio).

In linea di principio, ogni globalista deve verificare, in un primo passo, un eventuale impatto del settoplo del valore locativo “pieno” o dell’affitto annuo che forma la base imponibile per il calcolo dell’imposta sul reddito.

In una seconda fase, la sostanza imponibile “svizzera” e il suo rispettivo reddito devono essere calcolati secondo l'articolo 13 della legge tributaria cantonale per determinare se il minimo imponibile subisce o meno un aggravio d'imposizione

Non si può escludere che in alcuni casi il passaggio all'imposizione ordinaria possa essere più vantaggioso che il mantenimento dell'imposizione secondo il dispendio.

Siamo volentieri a vostra disposizione per stabilire il regime fiscale più vantaggioso per il futuro.

*I contenuti del presente documento non possono essere intesi come espressione di un parere, ma hanno carattere esclusivamente informativo e di aggiornamento. Il lettore che desidera utilizzare le suddette informazioni è tenuto a consultare un professionista al fine di assicurare l'adempimento delle obbligazioni legali e tributarie previste dalla normativa del proprio paese di residenza. **Steimle & Partners Consulting Sagl** declina qualsiasi responsabilità per ogni eventuale danno diretto, indiretto, incidentale e consequenziale a un'azione o omissione legata all'uso, proprio o improprio delle informazioni contenute nel presente documento. Rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore approfondimento degli argomenti sopra trattati.*